



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE
DEL CONVITTO STUDENTESCO**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

INDICE

Art. 1	Oggetto della fornitura
Art. 2	Caratteristiche tecniche generali
Art. 3	Sopralluogo obbligatorio
Art. 4	Importo della fornitura
Art. 5	Esecuzione della fornitura
Art. 6	Direttore dell'esecuzione
Art. 7	Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 8	Collaudo della fornitura
Art. 9	Garanzia
Art. 10	Responsabilità per danni e riservatezza
Art. 11	Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva
Art. 12	Subappalto
Art. 13	Penali e recesso unilaterale
Art. 14	Clausola risolutiva espressa
Art. 15	Esecuzione in danno
Art. 16	Aggiudicazione e stipulazione del contratto
Art. 17	Validità dell'offerta
Art. 18	Legge applicabile e definizione delle controversie
Art. 19	Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Art. 1

Oggetto della fornitura

1. La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura di arredi per la nuova sede del Convitto studentesco della Fondazione Edmund Mach.
2. La fornitura è suddivisa nei seguenti 6 lotti:
 - LOTTO N. 1: STANZE DA LETTO;
 - LOTTO N. 2: CUCINE componibili;
 - LOTTO N. 3: SEDUTE IMBOTTITE E SEDIE CON RUOTE;
 - LOTTO N. 4: BANCHI, TAVOLI, SCRIVANIE E ARMADI CONTENITORI;
 - LOTTO N. 5: BIANCHERIA E TENDAGGI;
 - LOTTO N. 6: COMUNICAZIONE VISIVA E SEGNALETICA DI SICUREZZA.
3. Le caratteristiche tecniche generali di ciascun lotto sono definite nell'art. 2 del presente capitolato e, più in specifico, nei capitolati tecnici.
4. Gli importi della fornitura potranno variare, tanto in più quanto in meno, su richiesta della Stazione appaltante, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, entro una variazione del 20% dell'importo contrattuale agli stessi prezzi unitari indicati in offerta, senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi. Tutti i materiali dell'appalto si intendono: franco cantiere e compreso l'onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio e della pulizia a fine lavoro dei locali, secondo le istruzioni di cui alla documentazione tecnica.
5. L'Impresa si impegna a fornire eventuali ulteriori quantità di beni, alle medesime condizioni contrattuali, per tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 2

Caratteristiche tecniche generali

1. Le caratteristiche tecniche degli arredi in offerta, risultano nei singoli articoli e categorie di arredo che sono dettagliatamente elencati e descritti nei capitolati tecnici di ciascun lotto.
2. Per le caratteristiche generali o per quanto non specificato nelle singole voci, o nei singoli capitolati tecnici, l'Impresa dovrà attenersi alle sottoriportate indicazioni generali, che sono da intendersi come caratteristiche minime inderogabili:
 - a) Ogni arredo e manufatto deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e, dove previsto nelle specifiche descrizioni, deve essere accompagnato dal certificato attestante le caratteristiche (classe di resistenza al fuoco, marchio CE, conformità 626/94).
 - b) gli articoli di arredo proposti dovranno essere realizzati con metodologie produttive rispettose dell'ambiente, le sedute dovranno essere ergonomiche e sicure nel loro utilizzo, perfettamente rispondenti alle specifiche normative vigenti nella Comunità Europea, le singole parti costituenti i vari elementi e le finiture dovranno riportare il marchio CE;
- a) tutte le parti in legno dovranno essere esenti da difetti quali nodi, cicatrici, fenditure, cipollatura, imbarcamento;
- b) i bordi in vista dei singoli arredi, saranno contornati da profili in legno massello arrotondato o bordature in ABS secondo le descrizioni riportate nei capitolati tecnici di ciascun lotto;
- c) gli arredi saranno realizzati, in legno massello, in compensato speciale a più strati, in agglomerato di trucioli dello spessore minimo di 18-5-20 mm., di norma saranno nobilitati su ambo i lati o in laminato plastico di spessore minimo 4/10 o impiallacciati nello spessore minimo di 6/10 per legni duri e 10/10 per legni resinosi. Gli impiallacciati potranno essere in colore naturale o tinto delle essenze ciliegio, pero, noce, rovere, faggio, frassino, betulla, a scelta del Direttore dell'esecuzione; la finitura superficiale sarà composta da vernici poliuretatiche opache antigraffio intumescenti;



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- d) i collanti utilizzati nella struttura, per le impiallacciature e le resine aggreganti dei pannelli di conglomerato di legno e le vernici impiegate, dovranno essere con basso contenuto di formaldeide, ricadenti nella classe E1, e non dovranno rilasciare sostanze nocive alla salute;
 - e) per le bordature in ABS dovranno essere impiegati materiali assolutamente atossici, e dovranno essere applicate con collanti termofondenti resistenti all'umidità;
 - f) tutte le parti in legno debbono essere trattate con vernici poliuretatiche; sia le vernici sia i materiali plastici di rivestimento e bordature debbono resistere a disinfettanti, acidi leggeri e agenti di pulizia ed essere assolutamente atossici a norme di legge;
 - g) gli arredi pensili dovranno essere solidamente ancorati alle pareti a mezzo di appositi sistemi di aggancio in acciaio idonei alla natura della parete divisoria, predisposti a garantire un solido montaggio e una facile rimozione per eventuali opere di pulizia e tinteggiatura dei locali;
 - h) i mobili debbono avere gli accessori di montaggio in acciaio inox o verniciato e le cerniere interne regolabili con apertura a 180° qualora non diversamente specificato nella specifica voce dell'elenco descrittivo, riportato nei capitoli tecnici, e con ritegno in posizione di chiusura. La manigliera deve essere di facile impugnatura, ben visibile, robusta ed ergonomica e del tipo antinfortunistico. Le guide interne per cassette devono essere di materiale atto a sopportare l'usura, devono avere facile e silenzioso scorrimento con fermo corsa a manovra obbligatoria per l'estrazione completa;
 - i) reazione al fuoco di materiali: tutti i materiali impiegati devono essere rispondenti integralmente al punto 6.2. del D.M. 09.04.1994 (regola tecnica di prevenzione incendi), in particolare i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc), devono essere di reazione al fuoco non superiore a 1, i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM, in caso di più materiali accoppiati le certificazioni devono riguardare l'intera struttura non il singolo materiale;
 - j) i materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica e alla campionatura presentate in sede di gara; i colori dei singoli elementi di arredo nonché la forma ed i materiali non campionati, dovranno essere presentati al Direttore dell'esecuzione, per la scelta, prima della definitiva conferma d'ordine.
3. L'Impresa, in sede di gara, può variare le misure indicate negli elaborati di gara, ove consentito, e sempre che le misure offerte siano compatibili con gli spazi a disposizione come risultanti dalla documentazione tecnica a base di gara; per variazione di misura si intendono unicamente quelle dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva dell'arredo o del singolo componente, restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che qualificano i materiali.
4. Al momento della consegna della fornitura degli arredi l'Impresa dovrà fornire alla Stazione appaltante un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la conformità di reazione al fuoco, alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli elementi utilizzati per l'ancoraggio a murature, per quanto riguarda i tessuti ed i tendaggi dovranno essere depositate le schede tecniche del fabbricante riportanti le caratteristiche del filato e del tessuto.

Art. 3

Sopralluogo obbligatorio preventivo all'offerta

1. E' obbligatoria una visita di sopralluogo all'edificio in costruzione, interessato alla fornitura degli arredi al fine di accertare le possibili condizioni di viabilità e di accesso. La Stazione appaltante rilascerà dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

Art. 4

Importo della fornitura



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

1. L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro **668.700,00.-** al netto degli oneri fiscali (di cui euro **7.050,00.** di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali) suddiviso nel modo seguente:
 - a) LOTTO N. 1: STANZE DA LETTO. Importo a base d'appalto: Euro **254.000,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 3.000,00.- di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
 - b) LOTTO N. 2: CUCINE COMPONENTI. Importo a base d'appalto: Euro **52.500,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 700,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
 - c) LOTTO N. 3: SEDUTE IMBOTTITE E SEDIE CON RUOTE. Importo a base d'appalto: Euro **113.000,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.000,00.- di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
 - d) LOTTO N. 4: BANCHI, TAVOLI, SCRIVANIE E ARMADI CONTENITORI. Importo a base d'appalto: Euro **132.000,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.200,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
 - e) LOTTO N. 5: BIANCHERIA E TENDAGGI. Importo a base d'appalto: Euro **101.000,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 1.000,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
 - f) LOTTO N. 6: COMUNICAZIONE VISIVA E SEGNALETICA DI SICUREZZA importo a base d'appalto: Euro **16.200,00.-** al netto degli oneri fiscali, di cui euro 150,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali.
2. Formano parte dell'appalto, per ciascun lotto, la fornitura dei beni indicati, il montaggio e la garanzia, almeno biennale, a partire dalla data di ultimazione dell'esecuzione del montaggio degli arredi.
3. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, trasporto e smaltimento imballi e quant'altro necessario in modo da dare i vari elementi di arredo completi di ogni loro parte, montati a regola d'arte e funzionanti.
4. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. L'Impresa dovrà fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento dei beni forniti e di eventuali parti complesse connesse, compresi eventuali aggiornamenti.

Art. 5

Esecuzione della fornitura

1. La Stazione appaltante procederà a emettere l'ordinativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto ovvero immediatamente dopo l'espletamento delle verifiche di cui al disciplinare di gara, nelle more della stipulazione del contratto.
2. I materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica e alla campionatura presentate in sede di gara, alle dimensioni, tipologia dei tessuti di rivestimento e colori dei singoli elementi di arredo definiti dalla Stazione appaltante in sede di ordinativo.
3. I beni dovranno essere consegnati e montati dall'Impresa entro 75 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della Stazione appaltante, entro 75 giorni di calendario dall'ordine di consegna che seguirà l'aggiudicazione definitiva, assumendosi ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati in sede di gara.
4. I termini di cui al comma 3 sono da intendersi ridotti di un numero di giorni pari a quanto indicato nell'offerta tecnica, per l'attribuzione del punteggio relativo al fattore ponderale A4) Riduzione dei tempi di consegna, dall'Impresa aggiudicataria.
5. L'Impresa, prima di avviare la produzione degli arredi, è tenuta ad eseguire il rilievo dei locali interessati all'allestimento al fine di elaborare i disegni costruttivi degli arredi ed eventualmente tenere conto nella realizzazione dei mobili delle dimensioni effettivamente rilevate nei locali,

ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

particolarmente dove essi vanno posti in nicchie; non saranno opponibili maggiori costi per realizzazioni particolari in presenza di pareti con misure lievemente differenti da quelle riportate sui disegni della traccia progettuale.

6. Sono da ritenersi inoltre compresi nelle operazioni di montaggio gli eventuali aggiustaggi laterali al fine di adattare i mobili perfettamente allo spazio disponibile fra le tramezzature del locale o in nicchie, gli aggiustaggi dovranno avere aspetto forma e tipologia delle ante e comunque rientrare nella stessa tipologia costruttiva degli arredi. Sono inoltre compresi gli oneri per piccole parziali demolizioni o adattamento di battiscopa che dovessero interferire con la collocazione degli arredi.
7. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con il Direttore dell'esecuzione, la scelta dei colori, dei laminati e delle finiture nonché la conferma degli elettrodomestici, le quantità e, in genere, le modalità di esecuzione delle forniture.
8. Negli oneri di fornitura è compreso ogni onere e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, la custodia, il trasferimento ai piani fino alla sede di montaggio definitiva l'assemblaggio ed il montaggio dei singoli componenti, presso il nuovo Convitto Studentesco della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, via Edmondo Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige.
9. I locali dove saranno collocati i beni forniti sono riportati nelle planimetrie relative ai singoli lotti in gara, allegate ai capitolati tecnici. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'Impresa può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Stazione appaltante, Ufficio Affari Generali, Settore Tecnico.
10. L'Impresa è tenuta a predisporre, e concordare con il Direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni dalla data dell'ordinativo, il programma della fornitura e dei montaggi. Contestualmente dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del referente per il montaggio che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto dell'Impresa, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione dei montaggi, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura.
11. Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni siano stati consegnati, assemblati, e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle planimetrie fornite dalla Stazione appaltante nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi.
12. Durante l'esecuzione, l'Impresa è tenuta a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico dell'Impresa l'onere della pulizia giornaliera del cantiere di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale degli arredi.
13. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'Impresa entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La Stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente i beni, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento o riparazione gratuita degli arredi. Qualora la Stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'Impresa dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
14. L'Impresa è altresì tenuta a:
 - a) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza sul luogo dell'esecuzione dei lavori di montaggio condotti da più Imprese;



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- b) provvedere alla manutenzione degli arredi forniti fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - c) qualora la Stazione appaltante utilizzi le strutture prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
 - d) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all' esecuzione del contratto;
 - e) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutte le opere di arredamento dall'inizio della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo.
14. L'Impresa ha l'obbligo di comunicare la conclusione delle operazioni di fornitura e posa in opera degli arredi alla Stazione appaltante.

Art. 6

Direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Stazione appaltante.
2. Il direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di sua competenza.
3. Il direttore dell'esecuzione presiederà l'esecuzione della fornitura e si rapporterà con il referente indicato dall'Impresa. Provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali.
4. L'Impresa è obbligata a concordare i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura all'interno di un coordinamento generale con le altre imprese eventualmente impegnate nella fornitura di altri lotti all'interno dello stesso edificio.
5. Il direttore dell'esecuzione, ultimata la fornitura, ne attesta la corretta e completa esecuzione redigendo uno stato di consistenza finale.

Art. 7

Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

1. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nel corso del montaggio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Stazione appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Stazione appaltante e dei terzi. L'Impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso degli arredi.
3. L'Impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Durante l'esecuzione della fornitura, l'Impresa adotterà tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio.
4. L'Impresa dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
5. La Stazione appaltante, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 626/94, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indicherà le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.
6. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso d'asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e montaggio dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede della Stazione appaltante; le



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli arredi all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla Stazione appaltante, ecc.

7. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D. Lgs. 626/94 dell'impresa appaltatrice (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'impresa.

Art. 8

Collaudo della fornitura

1. Il collaudo sarà effettuato dalla Stazione appaltante. All'Impresa sarà consentito partecipare alle operazioni di collaudo e formulare in tale sede proprie osservazioni.
2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta ultimazione dell'esecuzione della fornitura.
3. Il certificato finale di collaudo, redatto dalla Stazione appaltante sarà sottoscritto, per accettazione dall'Impresa.
4. La Stazione appaltante potrà nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di collaudo, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti esterni.
5. Il collaudo della fornitura deve accertare il rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e nei singoli capitolati tecnici per ciascun lotto.
6. Sono a carico dell'Impresa i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, ad eccezione dei danni imputabili alla Stazione appaltante.

Art. 9

Garanzia

1. L'impresa deve prestare garanzia per un periodo minimo di 2 anni per tutti gli elementi di arredo forniti. La garanzia decorre dall'ultimazione della fornitura come attestato nello stato di consistenza finale redatto dal Direttore dell'esecuzione. Qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nell'arredamento, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni.
2. Durante il periodo di garanzia l'Impresa è obbligata ad effettuare una visita del Convitto almeno ogni 6 mesi. Durante la visita l'Impresa, in contraddittorio con la Stazione appaltante, provvede a verificare il perfetto funzionamento degli elementi di arredi intervenendo per sanare ogni inconveniente e provvedendo alle riparazioni o sostituzioni ritenute necessarie per garantire la funzionalità del singolo elemento di arredo.
3. Durante il periodo di garanzia la Stazione appaltante può richiedere l'intervento dell'Impresa in ogni momento qualora rilevasse difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nell'arredamento. In caso di mancato intervento al sopralluogo periodico ed in caso di mancata esecuzione del singolo intervento da parte dell'impresa la Stazione appaltante ha la facoltà di provvedervi direttamente in danno dell'impresa.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

4. Sono esclusi dalla garanzia gli interventi che si sono resi necessari a seguito dell'utilizzo usuale e corretto del singolo elemento di arredo.
5. L'Impresa garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
6. L'esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa della fornitura non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di cui al comma 2.

Art. 10

Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'Impresa è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Fondazione o in deposito presso lo stesso che dovesse verificarsi durante il trasporto ed il montaggio degli arredi, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'impresa è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
2. L'Impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Fondazione.

Art. 11

Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva

1. Per l'esecuzione della fornitura la Stazione appaltante corrisponderà all'Impresa l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell'Impresa stessa, con le seguenti modalità:
 - a) il 70 % del corrispettivo, a titolo di acconto, ad avvenuta fornitura, montaggio e smaltimento degli imballi;
 - b) il saldo, pari al 30% del corrispettivo, a seguito dell'avvenuto collaudo della fornitura.
2. Tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, accompagnata dalla presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
4. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco prezzi. I prezzi si intendono dunque offerti dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.
5. Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti in materia di tutela del lavoro.
6. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Fondazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante opererà una trattenuta di garanzia del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamento d'interessi sulle somme trattenute.

Art. 12

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto a base d'asta, diminuito del ribasso percentuale offerto.
2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

concorrente specifici che intende avvalersi, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla Stazione appaltante prima che inizi la parte della fornitura oggetto del subappalto.
4. L'Impresa rimarrà unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
6. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006.

Art. 13

Penali e recesso unilaterale

1. L'Impresa è sottoposta all'applicazione di penalità quando effettua la consegna, il montaggio e lo smaltimento degli imballi, in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dei beni forniti, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento del funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla Stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di usufruire degli stessi. Le penali sono stabilite nella seguente misura:
 - a) fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti;
 - c) oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
3. Le penalità di cui sopra verranno notificate all'Impresa, previa contestazione scritta. Decorso 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate.
4. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio, e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:
 - a) cessione da parte dell'Impresa, dell'Azienda o del ramo di azienda interessato incaricato delle prestazioni cui l'Impresa è obbligata;
 - b) fusione dell'Impresa con altra Società;
 - c) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'A.T.I..
5. L'Impresa dovrà provvedere a notificare alla Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'Impresa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
6. La Stazione appaltante per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione.
7. La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto d'appalto qualora accerti che l'impresa non osservi la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro, e i danni derivanti da tale recesso saranno interamente a carico della stessa Impresa.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Art. 14

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'Impresa anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'Impresa.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verificano a carico dell'Impresa le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
3. Le parti convengono altresì che il contratto si risolva con il configurarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) non corrispondenza della fornitura con quanto indicato nel presente capitolato e nella documentazione tecnica;
 - b) cessione totale o parziale del contratto;
 - c) interruzione non giustificata della fornitura;
 - d) accumulo di penali per un importo che superi il valore del 10 (dieci) % dell'importo contrattuale;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - f) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
 - g) messa in liquidazione dell'impresa;
 - h) impiego di personale non dipendente dell'impresa;
 - i) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione.
4. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all'Impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente o integralmente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
6. Nei casi succitati la Stazione appaltante si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sul deposito cauzionale (pari al 10% dell'importo di contratto) costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto, la Stazione appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Impresa si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
8. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa.

Art. 15

Esecuzione in danno

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione appaltante, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la Stazione appaltante dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

2. Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
4. Nell'eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, all'Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell'Impresa tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione appaltante, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'Impresa le maggiori spese e i danni.

Art. 16

Validità dell'offerta

1. L'Impresa potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può chiedere all'Impresa il differimento di detto termine.

Art. 17

Aggiudicazione e stipulazione del contratto

1. Se l'Impresa non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la Stazione appaltante annullerà con atto motivato l'aggiudicazione. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che segue in graduatoria e sarà incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell'Impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.
3. La stipulazione del contratto potrà avvenire subito dopo la comunicazione ai contro interessati dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
4. Il contratto sarà perfezionato quale scrittura privata non autenticata e, se di importo superiore ad Euro 50.000,00.- sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a taxa fissa posta a carico dell'Impresa.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'Impresa.

Art. 18

Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dal D.Lgs. 163/2006, trova applicazione la L.P. della Provincia autonoma di Trento 23/1990.
2. Tutte le vertenze derivanti dal contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno risolte secondo quanto previsto dall'art. 58 bis della legge provinciale 10.09.1993, n. 26. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse è demandata all'Autorità Giudiziaria del Foro di Trento.
3. Il ricorso ad arbitrato è espressamente escluso.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Art. 19

Assunzione informazioni in materia di protezione lavoro

1. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:
 - Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Via Gilli 4 - Trento - tel 0461/494002;
 - U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona - Palazzina "A" – Trento.